

EDDYSTONE

LIGHTHOUSE NEWS



Al via l'Arbitro per le Controversie Finanziarie

È stato istituito presso la Consob l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e con delibera n. 19602 adottato il Regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 ([documento integrale](#)).

Gli intermediari sono obbligati ad aderire all'Arbitro, dovendo fornire agli investitori informazioni circa le funzioni dello stesso, precisando che il diritto di accedervi non può mai essere oggetto di rinuncia ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole diverse che prevedono la devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale previste nei contratti. Gli intermediari sono tenuti, inoltre, a pubblicare sul proprio sito web il collegamento ipertestuale al sito web dell'arbitro. Tali obblighi di trasparenza devono essere adempiuti entro

due mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ossia entro il 3 agosto 2016.

L'Arbitro conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori, che non implicano la richiesta di somme di denaro di un importo superiore a euro cinquecentomila. Il ricorso all'Arbitro può essere proposto solo dall'investitore personalmente, oppure tramite un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, oppure, ancora, tramite un procuratore. Prima di poter accedere al ricorso arbitrale, l'investitore deve preventivamente presentare reclamo all'intermediario. A tale reclamo l'intermediario deve aver dato espressa risposta oppure devono essere decorsi 60 giorni dalla sua presen-

tazione, senza che l'intermediario abbia comunicato le proprie determinazioni all'investitore che ha esposto il reclamo. Il ricorso all'Arbitro deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo di cui sopra.

Al decorso dei termini per la presentazione di deduzioni e controdeduzioni, la segreteria tecnica provvede alla formazione del fascicolo che sarà reso disponibile alle parti attraverso il sito web dell'Arbitro, e redige una relazione per il collegio sui fatti oggetto della controversia. Il collegio per il tramite della segreteria può chiedere alle parti che vengano forniti ulteriori elementi informativi, entro il termine perentorio di sette giorni. La decisione del collegio arbitrale deve pervenire entro novanta giorni dal completamento del fascicolo predisposto dalla segreteria tecnica.

Workshop Eddystone Antiriciclaggio - 6 ottobre 2016

Il giorno **6 ottobre 2016** si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario avente ad oggetto "Antiriciclaggio: le novità della IV Direttiva e gli strumenti applicativi".

L'evento si terrà a **Milano Via Delle Ore, 3** presso la sede dell'AMBROSIANEUM Fondazione Culturale.

L'iscrizione può essere effettuata inviando una email all'indirizzo di posta direzione@eddystone.it

Brochure in allegato

[Registrati al Workshop](#)

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Massimo Baldelli (AD)
Avv. Guido Pavan



SCHEDE & SCHEMI

Servizio in

abbonamento:

- rassegna normativa
- approfondimenti
- checklist

Richiedi info a

direzione@eddystone.it



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

“Gli Stati Membri dovranno adottare le misure per assicurare l’obbligo di comunicazione dei titolari effettivi da parte delle società, delle altre entità giuridiche e dei trust connessi ad imprese”

La Commissione Europea rafforza le norme antiriciclaggio

Il 5 luglio 2016 la Commissione Europea ha adottato una proposta di modifica ([documento integrale](#)) della IV Direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849) al fine di rafforzare ulteriormente le norme dell’UE in materia di antiriciclaggio, per contrastare i nuovi mezzi di finanziamento del terrorismo, aumentare la trasparenza per combattere il riciclaggio di denaro e rafforzare la lotta contro l’evasione fiscale.

Per aumentare la trasparenza, la Commissione intende garantire il totale accesso al pubblico dei registri dei titolari effettivi, tramite una modifica alla Direttiva 2009/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009. In particolare un nuovo articolo prevede che gli Stati Membri dovranno adottare le misure per assicurare l’obbligo di comunicazione dei titolari effettivi da parte delle società, delle altre entità giuridiche e dei trust connessi ad imprese, in conformità degli artt. 30 e 31 della IV Direttiva Antiriciclaggio. Si precisa che le informazioni su tutti gli altri trust saranno messe a disposizione solamente alle parti che possono dimostrare di avere un interesse legittimo.

Le informazioni avranno, quindi, ad oggetto il nome, la data di nascita e la residenza del titolare effettivo e saranno custodite in un registro centrale nazionale. Nei registri figureranno i titolari effettivi che detengono azioni/quote per una percentuale superiore al 25%. Inoltre si intende abbassare tale soglia al 10% per quelle società che sulla base di determinate caratteristiche presentano un maggior rischio di essere utilizzate per il riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale.

Al fine di agevolare la cooperazione tra gli Stati Membri viene, infine, proposta la interconnessione diretta dei suddetti registri.

Per contrastare i nuovi mezzi di finanziamento ed evitare che le valute virtuali siano usate impropriamente per riciclare denaro e finanziare il terrorismo, la Commissione prevede di includere nell’ambito di applicazione della IV Direttiva antiriciclaggio piattaforme di scambio di valute virtuali e prestatori di servizi di portafoglio digitale, i quali dovranno, quindi, applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela al cambio di valute virtuali in valute reali, con lo scopo di porre fine all’anonimato associato a questi scambi.

Inoltre viene proposto di ridurre al minimo i pagamenti anonimi mediante carte prepagate abbassando le soglie per l’identificazione da 250 euro a 150 euro e ampliando gli obblighi di verifica dei clienti. La Commissione ha precisato che in questo contesto si è tenuto conto della proporzionalità, soprattutto per quanto riguarda l’uso di queste carte da parte di cittadini finanziariamente vulnerabili.

Si rileva, infine, che come previsto dalla IV direttiva antiriciclaggio, la Commissione propone di armonizzare l’elenco dei controlli applicabili ai paesi che presentano carenze nei regimi nazionali di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Sui flussi finanziari provenienti da questi paesi le banche dovranno effettuare controlli supplementari (“misure di adeguata verifica rafforzata”), tramite la raccolta di ulteriori informazioni riguardanti ad esempio il cliente, la natura e lo scopo del rapporto, l’origine dei fondi e del patrimonio del cliente, le ragioni della transazione. L’elenco dei paesi ad alto rischio, che riprende quello del GAFI, è stato pubblicato il 14 luglio 2016 ([documento integrale](#)).



ATENA®

Il diagnostico per la verifica dell'Archivio Unico Informatico *

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l’AUI
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell’AUI del 3 aprile 2013 di Banca d’Italia

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823



“è stato previsto che i gestori sotto soglia investano in attività liquide solo una quota (pari al 20%), e non la totalità, dell'ammontare del patrimonio di vigilanza corrispondente ai requisiti patrimoniali minimi”

Proposta la modifica al Regolamento sulla Gestione Collettiva

Banca d'Italia ha posto in consultazione lo schema delle modifiche ([documento integrale](#)) da apporre al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, contenuto nel Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015.

La proposta di modifica ha lo scopo di:

-allineare la disciplina del depositario di fondi comuni di investimento armonizzati (DICVM) alle previsioni della direttiva UCITS V (direttiva n. 91/2014/UE)

-dare attuazione all'art. 46-ter TUF, che stabilisce, nell'ambito della disciplina degli OICR di credito, le condizioni in base alle quali i FIA UE possono concedere finanziamenti in Italia;

-semplificare alcuni aspetti della disciplina dei gestori "sotto soglia" che operano prevalentemente nei settori del *private equity* e del *venture capital*;

-chiarire la portata di alcune disposizioni del Regolamento (assunzione di partecipazioni da parte della SGR, patrimonio di vigilanza, limiti di investimento dei fondi riservati, commissioni di incentivo, ecc.).

Per quanto concerne la disciplina dei gestori sotto soglia, nel documento si stabilisce che le modifiche alla disciplina delle SGR sotto soglia sono volte a semplificare il quadro normativo applicabile ai gestori di minore dimensione, nell'ottica di favorire lo sviluppo dei settori del *venture capital* e del *private equity* in cui tali soggetti prevalentemente operano. Sulla base di questo, e in coerenza con il principio di proporzionalità, è stato previsto che i gestori sotto soglia investano in attività liquide solo una quota (pari al 20%), e non la totalità, dell'ammontare del patrimonio di vigilanza corrispondente ai requisiti patrimoniali minimi.

Al Regolamento sono state apportate anche una serie di modifiche di carattere interpretativo, tra cui, con riguardo ai limiti di assunzione di partecipazione, è stata prevista la facoltà per le SGR di dedurre dal patrimonio di vigilanza le partecipazioni ordinariamente non dedotte dallo stesso, in quanto consolidate a fini prudenziali dal gruppo bancario o finanziario di appartenenza della SGR. In tal caso, le SGR non sarebbero soggette al divieto, previsto dalla disciplina vigente, di detenere partecipazioni della

specie in misura superiore al 50% del patrimonio di vigilanza. Circa le attività di investimento e i principi di contenimento e frazionamento del rischio, è stato chiarito che il limite alla concentrazione dei rischi previsto per i FIA di credito riservati, secondo cui l'investimento in crediti verso una controparte non può eccedere il 10% delle attività del fondo, è verificato sommando alle attività del fondo gli impegni di sottoscrizione ("*committed capital*").

Per quanto riguarda, invece, le provvigioni di incentivo, la disposizione, secondo cui ai fini del calcolo si considera il valore complessivo del fondo al netto di tutti i costi, ad eccezione della provvigione di incentivo stessa, è stata integrata al fine di:

i) indicare con precisione le modalità che le società di gestione devono seguire per effettuare tale calcolo;

ii) chiarire che la disposizione si riferisce a tutti i casi in cui si applica una provvigione di incentivo (cioè, sia nel caso in cui il rendimento del fondo sia confrontato con un indice di riferimento, sia quando detto rendimento sia confrontato con un obiettivo di rendimento assoluto).



Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

Servizi offerti:

- Consulenza organizzativa
- Corsi di Formazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Funzione Risk Management
- Organismo di Vigilanza 231
- Simulazione di ispezioni

Specializzata in:

- MiFID
- ICAAP
- Market Abuse
- Rischi operativi
- Antiriciclaggio
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza
- Istanze di autorizzazione



Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

La formazione obbligatoria degli intermediari

Gli intermediari finanziari devono assicurare l'erogazione annuale di corsi di formazione al personale interno e agli esponenti aziendali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, sia di legge che regolamentari.

Si ricorda, tra le altre, l'obbligo di formazione in materia antiriciclaggio diretto al personale che cura la relazione con la clientela e diretto al personale che gestisce l'AUI, le SARA e la valutazione delle SDS.

Un altro obbligo di formazione è posto a carico delle SGR, sia a quelle che gestiscono i fondi alternativi (FIA) e sia a quelle che gestiscono fondi tradizionali (UCITS).

Infatti l'applicazione in Italia della direttiva AIFM impone alle SGR di

assicurare su base periodica specifiche sessioni di addestramento e formazione (cd induction session) rivolte agli esponenti aziendali, consiglieri di amministrazione e alta direzione (es. direttore generale, CFO, COO, CRO, CAE) in merito alla normativa del settore finanziario (UCITS, AIFMD, MIFID2, MAR).

Eddystone tramite la propria attività di studio e ricerca, progetta e realizza Corsi di Formazione Aziendali Interni (cd. "In-House") personalizzati per rispondere alle specifiche esigenze del singolo Intermediario.

Inoltre Eddystone collabora coi principali enti di formazione professionale rivolti agli intermediari finanziari attraverso la partecipa-

zione in qualità di Relatore a convegni su temi specifici per il settore bancario-finanziario.

Tra i prossimi appuntamenti si segnalano 2 convegni organizzati da CONVENIA a Milano:

"Gli abusi di mercato: il nuovo quadro normativo dell'UE" che si terrà il **26 ottobre 2016**, in cui Guido Pavan e Simona Sorgonà interverranno su "I principali impatti organizzativi per gli intermediari finanziari";

"Il sistema dei controlli interni negli intermediari finanziari" che si terrà il **15 novembre 2016**, in cui Guido Pavan e Simona Sorgonà interverranno su "Compliance e Internal Audit: una sfida continua tra standard professionali e prassi di vigilanza".



**KEEP
CALM
AND
CALL
EDDYSTONE**



Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Tel. +39 02.65.72.823
www.eddystone.it

Massimo Baldelli (AD)
m.baldelli@eddystone.it

Avv. Guido Pavan (partner)
g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su





WORKSHOP GRATUITO EDDYSTONE

Antiriciclaggio:
le novità della IV Direttiva
e gli strumenti applicativi

Milano, 6 ottobre 2016

Partecipazione libera per intermediari finanziari fino ad esaurimento posti (al massimo due partecipanti per intermediario). L'iscrizione può essere effettuata inviando una email all'indirizzo di posta direzione@eddystone.it

[Registrati al workshop](#)

INTERVENTI DEI RELATORI

La IV Direttiva antiriciclaggio: recepimento nella disciplina nazionale, europea e internazionale

L'autovalutazione aziendale del rischio riciclaggio

La nuova adeguata verifica ordinaria e semplificata

Coffee break

L'adeguata verifica rafforzata e l'individuazione del titolare effettivo

L'archivio unico informatico e gli strumenti applicativi di controllo

Il reato di autoriciclaggio e i profili sanzionatori

Q&A

INFORMAZIONI E LOCATION

6 ottobre 2016 dalle 9:00 alle 13:00
AMBROSIANEUM Fondazione Culturale
Via Delle Ore, 3 Milano
Per info e iscrizioni: direzione@eddystone.it

*Durante il workshop saranno presentati
gli applicativi sviluppati da Eddystone
ProfiRisk, Ri.Ma, ATENA*

EDDYSTONE


Ambrosianeum
Fondazione Culturale